

Le finalità vanno indicate nella denominazione sociale

Lo scopo va evidenziato per puntare al riconoscimento dilettantistico

PAGINA A CURA DI
Guido Martinelli

■ La finalità dilettantistica dell'ente deve emergere dalla denominazione sociale. A dare una mano nell'interpretazione dell'applicazione della normativa fiscale ci ha pensato, negli ultimi anni, il Coni che attraverso i propri comitati territoriali, ha stipulato protocolli di intesa con le competenti direzioni regionali delle Entrate.

I risultati dei tavoli tecnici sono spesso fonte di ispirazione non solo per le associazioni sportive dilettantistiche ma per tutte le associazioni in generale in quanto la materia dibattuta è spesso comune alla gestione di ogni ente di tipo associativo (non necessariamente, e non solo, sportivo dilettantistico).

I contributi più rilevanti sono quelli forniti dal Friuli-Venezia Giulia, dalla Valle D'Aosta e, più di recente, dall'Emilia-Romagna. Non bisogna poi dimenticare che lo scorso autunno la direzione regionale delle Entrate del Piemonte ha licenziato una vera e propria guida che illustra i vari aspetti della gestione degli enti sportivi dilettantistici.

Le caratteristiche

Prima di analizzare, nel dettaglio, gli aspetti di maggior rilievo evidenziati grazie ai contributi sopra richiamati è utile fare il quadro della situazione di riferimento e ricordare le caratteristiche principali delle associazioni sportive dilettantistiche.

A questo proposito, si fa presente, in primo luogo, che questa tipologia soggettiva è descritta dallo statuto Coni all'articolo 29. Questa norma disciplina l'ordinamento ed il riconoscimento delle associazioni (ma anche delle società sportive) da parte del consiglio nazionale del Coni, o per delega, dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate e dagli enti di

promozione sportiva.

Le associazioni e le società sportive, sono rette da un proprio statuto interno, e, per conseguire il riconoscimento da parte del Coni, devono in primis escludere qualsiasi scopo di lucro anche in forma indiretta.

La normativa di riferimento è costituita dall'articolo 90 della legge 289/2002, emendato dalla legge 128/2004 e dalla legge 190/2014.

Va preliminarmente ricordato che non esiste una definizione normativa di attività sportiva dilettantistica. Si ritiene, pertanto, che debba considerarsi tale, secondo un ragionamento "a contrario", tutta quella che non rientra nella previsione di cui all'articolo 2 della legge 91/81 sul professionismo sportivo (si ricorda che, secondo la citata disposizione, sono società professionistiche quelle che disputano attività considerata come tale nell'ambito delle federazioni che hanno al proprio interno un settore dichiarato professionistico, al momento esistente solo in quattro federazioni: calcio, pallacanestro, ciclismo e golf).

L'articolo 90 della legge 289/2002 individua le caratteristiche, sotto il profilo civilistico, che devono possedere gli enti che si qualificano quali associazioni e società sportive dilettantistiche.

La norma precisa che qualsiasi sodalizio sportivo che voglia rivestire la qualifica d'associazione sportiva dilettantistica o quell'ulteriore di società sportiva dilettantistica senza fine di lucro, deve in primo luogo modificare la propria denominazione sociale indicando nella medesima la finalità sportiva e la ragione o denominazione sociale dilettantistica (articolo 90, comma 17), e deve, inoltre, in base al comma 18, adeguare il proprio statuto a quelle clausole espressamente indicate per garantire l'assenza delle finalità lucrative ed una reale e piena democrazia interna.

L'adempimento di tali precetti costituisce presupposto essenziale per il riconoscimento dell'ente quale sodalizio sportivo dilettantistico.

La natura giuridica

La seconda parte del comma 17, dando sistematicità al contenuto dell'articolo 29 dello Statuto del Coni, identifica la natura giuridica che potranno assumere i soggetti

dello sport dilettantistico:

- associazioni riconosciute ai sensi degli articoli 14 e successivi del Codice civile dotate di personalità giuridica;
- associazioni non riconosciute ai sensi degli articoli 36 e successivi dello stesso Codice;
- società cooperative;
- società di capitali.

Pertanto, per potersi considerare tecnicamente una associazione (o società) sportiva dilettantistica sarà necessaria la sussistenza dei seguenti punti:

- costituzione per atto scritto;
- in conformità al disposto dei commi 17 e 18 dell'articolo 90 della legge 289/02;
- con la previsione in statuto del rispetto delle norme e dei deliberati del Coni e delle federazioni e degli enti di promozione sportiva di appartenenza;
- affiliazione ad una federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva;
- iscrizione al registro Coni delle società e associazioni sportive dilettantistiche.

Il rispetto dei punti sopra indicati, però, appare condizione necessaria ma non sufficiente al fine di godere di tutti i vantaggi fiscali previsti dall'ordinamento in favore del mondo sportivo.

L'associazione che voglia godere appieno delle agevolazioni previste per il settore deve infatti:

- inserire nello statuto le clausole previste dal comma 8 dell'articolo 148 del Tuir;
- registrare lo statuto all'agenzia delle Entrate;
- trasmettere il modello Eas in via telematica alle Entrate.

Il rispetto integrale dei passaggi elencati consente all'associazione di svolgere la propria attività avendo la possibilità di utilizzare tutte le agevolazioni fiscali previste per il mondo dello sport.

di REPUBBLICA FISCALEATA



Gli obblighi

01 | LO STATUTO

Le associazioni e le società sportive, sono rette da un proprio statuto interno e, per conseguire il riconoscimento del Coni, devono prima di tutto escludere qualsiasi scopo di lucro anche in forma indiretta

02 | LA MODIFICA

Qualsiasi sodalizio sportivo che voglia rivestire la qualifica d'associazione sportiva dilettantistica o di società sportiva dilettantistica senza fine di lucro, deve modificare la propria denominazione sociale indicando nella medesima la finalità sportiva e la ragione o denominazione sociale dilettantistica.